

N. TAR	2020 - 025
N. PROTOCOLLO	130616/RU del 30 aprile 2020
MITTENTE	DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione
DESTINATARI	DIREZIONE ANTIFRODE e CONTROLLI DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97.

Si richiama l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 138 del 30/4/2020, che pubblica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/588 della Commissione del 22 aprile 2020, recante l'elenco delle Società importatrici di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, che hanno presentato istanza relativa all'esenzione in oggetto e nei cui confronti la Commissione (DG Trade) ha emesso la propria Decisione.

Al riguardo si fa presente che:

- La tabella figurante nell'art.1 della Decisione in parola elenca i soggetti esentati, a seguito di esame da parte della Commissione, dal dazio antidumping definitivo di cui al regolamento (CE) n. 71/97 sulle importazioni di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti delle esenzioni decorrono dalla data di ricezione delle domande di tali soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di decorrenza di efficacia» di tale tabella.
- La tabella di cui all'art. 2 reca i dati aggiornati, con le nuove denominazioni sociali di talune Ditte già esentate e le decorrenze delle relative modifiche.
- Nella tabella figurante nell'art. 3 sono invece elencati, con i relativi codici addizionali Taric, i soggetti ancora sotto esame a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97, nei cui confronti la riscossione del dazio antidumping è sospesa subordinatamente alla costituzione di una garanzia, in attesa della Decisione definitiva della Commissione.
- Infine, gli articoli 4 e 5 della Decisione in questione recano rispettivamente i riferimenti delle Società importatrici, nei cui confronti è stata revocata la sospensione dal dazio antidumping e l'esenzione precedentemente concessa. Le decorrenze sono altresì indicate nella relativa colonna.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione della Decisione di esecuzione (UE) 2020/588, che ad ogni buon fine si allega alla presente comunicazione, nonchè della Taric, il cui database è stato aggiornato di conseguenza dal competente Servizio della Commissione (DG Taxud).

Il Direttore dell'Ufficio ad interim
Mariarita Simona Sardella

“ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93.